

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA   | Presidente                                                |
| (MI) ACHILLE     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DALMARTELLO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 03/12/2021

## FATTO

In data 3 marzo 2015 la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento per un importo lordo di € 19.080,00 da restituire in n. 120 rate di € 159,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 51. Con ricorso presentato in data 27 luglio 2021, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma complessiva di € 2.297,16 a titolo di rimborso delle commissioni, degli oneri e degli interessi corrispettivi non maturati e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi legali dal giorno del reclamo al saldo e rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) ha già provveduto al rimborso di quanto spettante al ricorrente, conformemente alla disciplina vigente; ii) le condizioni contrattuali esplicitano chiaramente gli oneri che sono oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata e quelli che non lo sono; iii) i costi up-front non sono oggetto di rimborso; iv) le provvigioni all'intermediario del credito sono state da questo fatturate e l'importo è stato corrisposto all'intermediario del credito; v) il rimborso degli interessi è avvenuto in occasione dell'estinzione anticipata secondo le condizioni contrattualmente pattuite e in base al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente; vi) l'impossibilità di rimborsare gli interessi in base al criterio del pro rata temporis è stata recentemente confermata dal Collegio di Roma; vii) la c.d. sentenza

Lexitor non è applicabile nel nostro ordinamento; viii) deve essere respinta la richiesta di rimborso delle spese legali.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente afferma che: i) la decisione del Collegio di Roma citata dall'intermediario, la quale ha respinto la richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio del *pro rata temporis*, è irragionevole e non condivisibile, chiedendo, sul punto, la rimessione al Collegio di Coordinamento; ii) la recente modifica dell'articolo 125-sexies TUB ha confermato la rimborsabilità di tutti gli oneri non maturati.

Con le controrepliche, l'intermediario resistente afferma che l'interpretazione fornita dal Collegio di Roma in tema di rimborsabilità degli interessi è pienamente condivisibile, non ricorrendo i presupposti per la rimessione al Collegio di Coordinamento a tale riguardo.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Tenuto conto che nel caso di specie il finanziamento è stato stipulato ed estinto in data precedente al 25 luglio 2021, deve trovare applicazione il principio di diritto recentemente affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha chiarito che “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014” (ABF – Coll. coord. n. 21676 del 15 ottobre 2021).

Pertanto, in applicazione di tale principio e di quanto affermato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6167 del 22 settembre 2014, richiamato altresì il comunicato della Banca d'Italia del 1° dicembre 2021 contenente gli orientamenti di vigilanza in materia (prot. n. 1710613 del 1° dicembre 2021), con conseguente rimborsabilità secondo il criterio *pro rata temporis* unicamente delle commissioni e costi recurring come anche – in ragione dell'ambiguità della clausola inserita nel modulo SECCI, dove è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese, con conseguente applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c. cons. (vd. in questo senso ABF – Coll. Milano n. 19582 del 6 novembre 2020) – degli interessi, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, posto che secondo quanto risulta dal seguente prospetto:

|                              |             |                                                  |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito         | € 14.111,30 | Tasso di interesse annuale                       | 6,32%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 159,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 57,50% |
| Data di inizio del prestito  | 01/06/2015  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 36,11% |

|                                        |    |              |    |          |              |                         |                |                         |                 |
|----------------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| rate pagate                            | 51 | rate residue | 69 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo         |
| <b>Oneri sostenuti</b>                 |    |              |    |          |              |                         |                |                         |                 |
| Commissioni per il perfezionamento (A) |    |              |    | 381,60   | Upfront      | 0,00%                   | 0,00           |                         | 0,00            |
| Oneri intermediario del credito ( C )  |    |              |    | 1.908,00 | Upfront      | 0,00%                   | 0,00           |                         | 0,00            |
| Interessi corrispettivi                |    |              |    | 4.968,70 | Recurring    | 57,50%                  | 2.857,00       | 1.794,77                | 1.062,23        |
| <b>Totale</b>                          |    |              |    |          |              |                         |                |                         | <b>1.062,23</b> |

, la parte ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Si deve quindi disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.062,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che "Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)".

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr. ABF – Coll. Roma. n. 11244 del 21 dicembre 2016).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.062,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA